

a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2 del»;

alla lettera b), capoverso 2:

alla lettera a), la parola: «eradicative» è sostituita dalle seguenti: «dell'eradicamento» e le parole: «ed il» sono sostituite dalle seguenti: «e per il»;

alla lettera b), le parole: «con tempistica,» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei tempi e degli» e le parole: «sentita ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito l'ISPRA, di»;

alla lettera g), le parole: «utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8”;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023,

sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo”;

b) alla rubrica, dopo le parole: “sette settore suinicolo” sono aggiunte le seguenti: “e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio”»;

alla rubrica, le parole: «di contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto della».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;


d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.



3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

c) le parole: "Titolo II – Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato".

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN";

c) al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo la parola: «(SIAN)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «Implementazione» è sostituita dalla seguente: «Completamento».

Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre). — 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere

8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 33:

al comma 1, alinea, le parole: «sul reddito» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

al comma 3, le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e di»;

al comma 4, la parola: «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e», le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalla seguente: «Fondo».

All'articolo 34:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «associate, adeguano» sono sostituite dalle seguenti: «associate adeguano»;

al quarto periodo, le parole: «In difetto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine»;

al quinto periodo, le parole: «vi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'adeguamento»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 2, le parole: «e contributi riferiti ai rapporti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.».

